

COMUNE DI GRUMENTO NOVA (PZ)

(tel. 0975/65044 - fax 0975/65073)

Ufficio Tecnico Comunale



Legge Regionale n. 20 del 13 maggio 2003 - Art. 4
Deliberazione Giunta Regionale 3 maggio 2004, n. 1071
D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 e succ. mod.
Ministero Attività Produttive - Decreto 31 ottobre 2001
Legge 6 agosto 2008 n. 133 - art. 83 bis

"RAZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLE RETE COMUNALE CARBURANTE" Piano Comunale Carburanti

RELAZIONE GENERALE

GRUMENTO NOVA, nov. 2009

UFFICIO TECNICO COMUNALE			
IL COLLABORATORE Geom. Luigi MAIORINO	IL TECNICO COMUNALE Geom. Antonio RAGO	IL TECNICO COMUNALE Geom. Giovanni SEPE	IL RESP. DELL'AREA TECNICA Ing. Antonio MAZZEO

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OBIETTIVI

1. Il presente Piano Comunale ha per oggetto *criteri, requisiti e caratteristiche delle aree di nuova installazione degli impianti di distribuzione carburanti*, in armonia con :

- il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 e s.m.i.,
- la L.R. 13 maggio 2003 in materia di nazionalizzazione della rete distributiva dei carburanti;
- il Piano Regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1071 del 3 maggio 2004;
- il Decreto Ministero Attività Produttive 31 ottobre 2001;
- la Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 83 bis.

ART. 2 - COMPETENZE

1. La competenza specifica sulle materie connesse con la gestione e l'esercizio degli impianti di distribuzione è dell' Ufficio Tecnico Comunale (di seguito Ufficio competente).

2. L'Ufficio di riferimento per i procedimenti di cui al DPR 447/1998 (come modificato dal DPR 440/2000) è l'UTC; ad esso competono le procedure di accettazione delle istanze dei privati, la raccolta degli atti e dei pareri tecnici comunque necessari all'istruttoria delle pratiche e il rilascio dell' Atto Unico Autorizzativo per la realizzazione e trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti.

ART. 3 - DURATA

1. Il Piano Comunale esplica la propria validità per anni 10 (dieci) dalla data della sua approvazione.

2. Resta ferma e impregiudicata la facoltà del Comune di Grumento Nova di apportare, in qualsiasi momento, integrazioni e modifiche al Piano Comunale anche prima della sua scadenza.

ART. 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del Piano Comunale sono stabilite le seguenti definizioni:

1. Carburanti: le benzine (super e senza piombo), le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il GPL o gas di petrolio liquefatto per autotrazione, il gas metano per autotrazione, il bio-carburante ed ogni altro carburante per autotrazione in commercio, conforme agli specifici requisiti di cui alle tabelle UNI-CUNA.

2. Rete comunale: l'insieme dei punti di vendita eroganti carburanti per autotrazione.

3. Impianti: complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione del carburante dei prodotti erogabili con le relative attrezzature e accessori.

I vari tipi di impianto costituenti la rete, convenzionalmente vengono classificati nel modo seguente:

a. stazione di servizio: impianto costituito da serbatoi e apparecchiature per la erogazione dei carburanti, munito di:

- pensiline di riparo;
- locali per il ricovero del personale addetto e ufficio del gestore, con proprio servizio igienico
- locali per ristorazione, bar, somministrazione di bevande, vendita di giornali, tabacchi, nonché di prodotti e accessori compresi nella tabella speciale (limitatamente alla tipologia degli esercizi di vicinato);
- autofficina di servizio comprendente attrezzature per lavaggio, grassaggio e/o per altre operazioni di manutenzione degli autoveicoli;

b. Stazione di rifornimento: impianto costituito da serbatoi e apparecchiatura di erogazione dei carburanti, munito di:

- pensiline di riparo;
- locali per il ricovero del personale addetto, con proprio servizio igienico;
- locali per vendita di prodotti e accessori compresi nella tabella speciale (limitatamente alla tipologia degli esercizi di vicinato);
- servizi igienici per il pubblico.

c. Chiosco: impianto costituito da serbatoi e apparecchiatura di erogazione dei carburanti, munito di:

- pensiline di riparo;
- locale adibito al ricovero del personale addetto, con proprio servizio igienico;
- vetrine per l'esposizione e vendita di lubrificanti e prodotti e accessori per gli autoveicoli;

ART. 5 - INCOMPATIBILITA' IMPIANTI PREESISTENTI

1. Gli impianti preesistenti alla data di approvazione del Piano Comunale, attualmente non sono in condizioni di incompatibilità assoluta o relativa.

TITOLO SECONDO
CRITERI E REQUISITI AREE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 6 - NUMERO DEGLI IMPIANTI

1. il numero di impianti ex novo indicati previsti nel presente piano in base alle esigenze attuali risultano previsti in 3 (Tre), così come rappresentati nella planimetria di Piano .
2. in aggiunta al numero di cui al comma 1. è presente sul territorio comunale n. 1 (uno) impianto esistente ubicato in contrada Traversati sulla SS 598 al km. 48+200 lato Sx. e n. 1 (uno) deposito per la commercializzazione di gasolio agricolo/industriale ubicato in contrada Mattina sulla SP. 25 bis al Km 5+500 lato Sx.

ART. 7 - IMPIANTI SU AREE PUBBLICHE

1. Nel caso di installazione di impianti su aree pubbliche (impianto previsto nell'area PIP località S. Antonio), il Comune di Grumento Nova può individuare, assegnare e concedere in uso, agli operatori privati del settore l'area di ubicazione, ovvero può realizzare in proprio l'impianto e cederlo in gestione o gestirlo in proprio, considerato che tale impianto situato nelle immediate vicinanze del centro abitato può essere considerato un impianto di pubblica utilità, a servizio della cittadinanza.
2. la eventuale concessione in favore di operatori privati delle aree di cui al comma precedente verrà disposta mediante idonee modalità individuate in autonomia dal Comune.

ART. 8 - ZONIZZAZIONE E NORME TECNICHE

1. Il territorio del Comune di Grumento Nova è suddiviso, in applicazione del Piano Regionale, nelle seguenti quattro zone omogenee :

ZONA 1 *	Centro storico (coincidente con la zona "A" di P.R.G.)
ZONA 2 *	Residenziale di completamento ed espansione (coincidente con le zone "B" e "C" di P.R.G.)
ZONA 3	Insedimenti produttivi e servizi (coincidente con le zone "D" e "F" di P.R.G.)
ZONA 4	Zone agricole (coincidenti con la zona "E" di P.R.G.)

* Nelle le zone 1 e 2 non possono essere installati nuovi impianti.

2. Le norme tecniche relative ai criteri e ai parametri da rispettare per l'installazione dei nuovi impianti, ripartite secondo le zone omogenee operative (3 e 4) e secondo le tipologie di impianto, sono riportati nella tabella della pagina seguente.
Nella tabella seguente non sono riportate le zone 1 e 2 poiché, considerato la particolarità del territorio del comune di Grumento Nova (Pz), in tali zone non è possibile realizzare alcun impianto.

ZONA OMOGENEA	ZONA 3		ZONA 4	
Superficie minima lotto ⁽¹⁾	Stazione di servizio	Mq. 1.500	Stazione di servizio	Mq. 2.000
	Stazione di rifornimento	Mq. 1.000	Stazione di rifornimento	Mq. 1.500
	Chiosco	Mq. 800	Chiosco	Mq. 1.000
Dispositivi self service	Stazione di servizio	Si	Stazione di servizio	Si
	Stazione di rifornimento	Si	Stazione di rifornimento	Si
	Chiosco	Si/No	Chiosco	Si/No
Attività commerciali ⁽²⁾	Stazione di servizio	Si	Stazione di servizio	Si
	Stazione di rifornimento	Si/No	Stazione di rifornimento	Si/No
	Chiosco	No	Chiosco	No
Servizi all'auto	Stazione di servizio	Si	Stazione di servizio	Si
	Stazione di rifornimento	No	Stazione di rifornimento	No
	Chiosco	No	Chiosco	No
Servizi all'automobilista	Stazione di servizio	Si	Stazione di servizio	Si
	Stazione di rifornimento	Si	Stazione di rifornimento	Si
	Chiosco	No	Chiosco	No
Indice fondiario ⁽³⁾	Stazione di servizio	Mc/mq 0.50	Stazione di servizio	Mc/mq 0.30
	Stazione di rifornimento	Mc/mq 0.50	Stazione di rifornimento	Mc/mq 0.30
	Chiosco ⁽⁴⁾	Max mc. 100.00	Chiosco ⁽⁴⁾	Max mc. 100.00
Rapporto di copertura ⁽⁵⁾	20 %		20 %	
Altezza Massima	MI 7.50		MI 7.50	
Distanza dai Confini	MI 5.00		MI 5.00	
Distanza dai fabbricati	MI 10		Mt 10.00	
Distanza dalle strade ⁽⁶⁾	MI 10.00		MI 10.00	
Numero dei piani	N° 2		N° 2	
Note	<p>⁽¹⁾ Per il raggiungimento del lotto minimo è consentito l'accorpamento dei terreni ricadenti in un raggio di 20.00 mt.</p> <p>⁽²⁾ Le attività commerciali devono rispettare i requisiti degli esercizi di vicinato previsti dal D.Lgs. 114/1998.</p> <p>⁽³⁾ Nel calcolo della volumetria non vanno inserite le pensiline.</p> <p>⁽⁴⁾ E' consentita la realizzazione di un manufatto di volume massimo di 100 mc. da destinare a servizio del gestore dell'impianto.</p> <p>⁽⁵⁾ Per il calcolo del rapporto di copertura non vanno considerate le pensiline.</p> <p>⁽⁶⁾ La distanza è riferita alle sole strutture destinate alle attività commerciali, ai servizi all'auto ed all'automobilista, con esclusione delle pensiline.</p>		<p>⁽¹⁾ Per il raggiungimento del lotto minimo è consentito l'accorpamento dei terreni ricadenti in un raggio di 20.00 mt.</p> <p>⁽²⁾ Le attività commerciali devono rispettare i requisiti degli esercizi di vicinato previsti dal D.Lgs. 114/1998.</p> <p>⁽³⁾ Nel calcolo della volumetria non vanno inserite le pensiline.</p> <p>⁽⁴⁾ E' consentita la realizzazione di un manufatto di volume massimo di 100 mc. da destinare a servizio del gestore dell'impianto.</p> <p>⁽⁵⁾ Per il calcolo del rapporto di copertura non vanno considerate le pensiline.</p> <p>⁽⁶⁾ La distanza è riferita alle sole strutture destinate alle attività commerciali, ai servizi all'auto ed all'automobilista, con esclusione delle pensiline.</p>	

ART. 9 - RIPARTIZIONE TERRITORIALE

1. La ripartizione degli impianti già esistenti e di quelli previsti per ciascuna delle Zone Omogenee di cui al precedente art. 8, è riportata nella tabella seguente:

	Impianti esistenti	Impianti previsti	Totale
Zona 1	non sono installati, ne sono possibili nuovi insediamenti		
Zona 2			
Zona 3	1	2	3
Zona 4	0	2	2
Totale impianti	1	4	5

2. La localizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, considerati dal Codice della Strada alla stregua di pertinenze al servizio della mobilità veicolare, purché conforme ai parametri fissati dal presente Piano Comunale, non costituisce variante al P.R.G. e viene recepita direttamente nello strumento urbanistico come suo mero adeguamento.

3. In aggiunta al numero degli impianti riportati nella suddetta tabella possono essere autorizzati altri impianti ex novo, lungo le arterie stradali principali :

- di cui alla SS 598, per fasce di terreno adiacenti -nei due sensi di marcia- per una larghezza di Mt. 50,00;
- di cui alla Strade Provinciali, per fasce di terreno adiacenti -nei due sensi di marcia- per una larghezza di Mt. 40,00;

così come riportate nelle allegate planimetrie di piano.

4. La dismissione e la chiusura, per qualsiasi motivo, di un impianto di distribuzione carburanti, comporta la necessità di provvedere da parte del gestore alla bonifica dell'area e l'assoggettamento della zona interessata alla disciplina e alla prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

TITOLO TERZO
DISPOSIZIONI E PROCEDURE GENERALI

ART. 10 - TITOLI ABILITATIVI

E' prescritto il rilascio dell'Atto Unico Autorizzativi da parte del UTC, per i seguenti interventi:

- installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti;
- modifica degli impianti esistenti, mediante concentrazione di più impianti;
- modifica degli impianti esistenti, mediante potenziamento delle attrezzature a disposizione;
- trasferimento di impianti preesistenti nell'ambito dello stesso territorio comunale;
- installazione di impianti a uso Amministrazioni pubbliche o ad uso privato;
- installazione di impianti per avioveicoli e natanti;
- voltura della titolarità all'esercizio.

2. L'UTC provvede, secondo le modalità disposte dal D.P.R. 447/1998 e s.m.i. alla raccolta dei pareri e alla istruttoria delle istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le istanze di cui ai commi precedenti sono corredate dai seguenti atti e elaborati tecnici:

- documentazione attestante la titolarità del soggetto richiedente;
- progetto del nuovo impianto, o delle modifiche da apportare a impianto esistente;
- indicazione dei sistemi di allacciamento ai sottoservizi;
- ogni altra documentazione utile a descrivere l'intervento.

4. Con l'Atto Unico Autorizzatorio (di fatto composto da Permesso di Costruire ed Autorizzazione Petrolifera), rilasciato a seguito di verifica delle necessarie condizioni urbanistico- edilizie e di quelle riferite al corretto esercizio e alla conduzione dell'impianto, vengono tra l'altro stabiliti:

- gli obblighi e le prescrizioni generali da osservare;
- il termine massimo di mesi trentasei (36) per l'ultimazione dei lavori e la messa in esercizio;
- il divieto di attivazione dell'esercizio prima del collaudo da parte della Commissione di cui all'art. 15.

5. L'Atto Unico Autorizzatorio fissa inoltre eventuali prescrizioni particolari, finalizzate alla attenuazione dell'impatto ambientale e al miglior inserimento nel contesto.

6. In presenza di comprovate e documentate necessità rappresentate dal titolare, il termine per il completamento degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto può essere prorogato una sola volta per un periodo di mesi dodici (12) decorso il quale viene dichiarata la decadenza dell'Atto Unico Autorizzativi;

7. Gli interventi di modifica non sostanziale degli impianti, di cui la successivo articolo 22 ovvero senza variazione del tipo di carburante da erogare e senza alcuna forma di potenziamento delle attrezzature, sono subordinati alla mera Comunicazione da parte del titolare, corredata da relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato.

11 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

1. Ad ultimazione dei lavori di realizzazione o modifica di un impianto di distribuzione carburanti, e comunque prima della messa in esercizio, le nuove attrezzature e le parti modificate o potenziate degli impianti esistenti, sono sottoposti a collaudo da parte di una Commissione di collaudo formata come segue:

- a. Dirigente dell'U.T. Comunale, o suo delegato, in qualità di Presidente;
- b. Comandante del Comando Provinciale dei W.F., o suo delegato;
- c. Direttore dell'Ufficio delle Dogane competente per territorio, o suo delegato;
- d. Dirigente dell'Azienda Unità Sanitaria di Potenza preposto alla materia, o suo delegato;
- e. Funzionario comunale con l'incarico di segretario.

2. Ai singoli componenti la Commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario il cui importo è stabilito in € 150,00 (centocinquanta), a totale carico della Ditta richiedente, che provvede direttamente alla corresponsione dei relativi importi.
3. La Commissione di collaudo può dettare ai titolari degli impianti, ulteriori prescrizioni esecutive e i tempi massimi per la loro realizzazione.
4. Al termine delle operazioni di collaudo, in caso di esito positivo, l'Ufficio competente provvede al rilascio del Certificato di collaudo dell'impianto, il quale abilita al concreto esercizio della distribuzione dei carburanti; tale certificato ha validità di anni 15 (quindici) eventualmente rinnovabili, a decorrere dalla data della sua emissione.

TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI E PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 12 - APERTURA NUOVI IMPIANTI

1. Ferme restando le procedure di concessione di aree pubbliche di cui al precedente articolo 7, le istanze per la realizzazione di nuovi impianti su suolo privato, corredate dalla documentazione tecnica di cui al precedente articolo 14, sono presentate all'UTC che provvede all'esame secondo le modalità di cui al D.P.R. 447/1998 e s.m.i.
2. L'UTC provvede ad acquisire i seguenti pareri e certificazioni, qualora già non esibiti dal richiedente:
 - a. certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata all'intervento;
 - b. certificazione di proprietà o di disponibilità dell'area interessata;
 - c. parere del locale Comando VV.F.;
 - d. parere dell'Ufficio delle Dogane competente per territorio;
 - e. parere dell'Azienda Sanitaria di Potenza.
3. L'esame da parte dell'UTC avviene in base all'ordine cronologico di trasmissione delle istanze, a seguito della quale sarà rilasciato, a conclusione dell'iter istruttorio positivo, l'Atto Unico Autorizzativi per la realizzazione dell'impianto.
4. Per istanze già presentate prima dell'adozione del presente regolamento e rispondenti alle norme contenute nel presente piano, sarà rilasciato, a conclusione dell'iter istruttorio positivo, l'Atto Unico Autorizzativi per la realizzazione dell'impianto.

ART. 13 - IMPIANTI DI EROGAZIONE DI SOLO METANO, GPL O BIO-CARBURANTE

Allo scopo di incentivare l'utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale, in aggiunta agli impianti previsti nel presente piano è consentito l'apertura di nuovi impianti per la erogazione esclusiva di Metano. GPL o Bio-carburante per uso autotrazione, in qualsiasi parte del territorio comunale, anche in deroga alle norme tecniche previste dal presente piano, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza, della circolazione stradale e di tutela ambientale.

ART. 14 - POTENZIAMENTO

Gli impianti esistenti possono essere adeguati e/o ampliati nel rispetto della normativa di cui al presente Piano .

1. Sono da considerarsi potenziamento dell'impianto, i seguenti interventi:
 - a. aggiunta di nuovi carburanti da erogare, o sostituzione di un prodotto con altro non precedentemente erogato, salvo il caso di benzina senza piombo o di tipo ecologico;
 - b. installazione di apparecchiatura *self-service pre-payment*, funzionanti sia a mezzo cartamoneta che a mezza carta di credito;
 - c. aumento del numero dei box e degli erogatori miglioramento delle caratteristiche di alimentazione degli impianti di distribuzione di metano.

ART. 15 - IMPIANTI AD USO INTERNO

1. Possono presentare istanza per l'apertura di impianti di distribuzione di carburanti per uso interno, le Pubbliche Amministrazioni o le imprese private per le quali sussista la necessità del rifornimento diretto dei propri automezzi.
2. la domanda, da presentare all'UTC deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui al precedente articolo 14, comma 3, anche da una relazione che espone la necessità del rifornimento diretto e la congruità dell'ubicazione richiesta e delle caratteristiche dell'impianto e delle apparecchiature previste.

3. L'Atto Unico Autorizzatorio è rilasciato con le modalità di cui al D.P.R. 447/1998 e s.m.i. previa acquisizione del parere del Comando VV.F., dell'U.T.F. competente per territorio e dell'Ufficio competente, purché risultino accertate le effettive necessità del soggetto richiedente con riferimento al tipo di attività, alla consistenza e alla natura del parco automezzi.

4. L'Atto Unico Autorizzatorio è efficace per anni dieci (10) e può essere rinnovato con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti, previa domanda da presentarsi 6 (sei) mesi prima della scadenza.

5. L'Atto Unico Autorizzatorio fissa in particolare dettagliate indicazioni relative:

- a. ai caratteri dell'impianto e delle attrezzature;
- b. alle quantità ed al tipo dei prodotti da detenersi;
- c. all'obbligo della destinazione esclusiva dell'impianto per uso privato;
- d. all'obbligo di provvedere alle norme di sicurezza fissate dalla normativa in materia;
- e. al divieto di porre in esercizio l'impianto prima che sia effettuato il prescritto collaudo;
- f. al divieto di modificare l'impianto o detenere prodotti diversi da quelli autorizzati;
- g. al divieto di cessione dei prodotti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito.

6. In applicazione della L. 162/1993, art.5 - comma terzo, l'inosservanza del precedente punto g. comporta oltre alla revoca dell'Atto Unico Autorizzativo, anche le sanzioni penali stabilite dalla L. 1034/1970.

7. Nel caso di trasferimento della titolarità dell'impresa, o di modificazione della denominazione o della ragione sociale, si procede alla voltura o alla nuova intestazione dell' Atto Unico Autorizzativo, previo accertamento della permanenza dei requisiti e delle condizioni prescritti.

8. I titolari di impianti ad uso interno in difformità dal Piano Comunale, hanno facoltà di regolarizzare la posizione presentando domanda entro 180 giorni dall'approvazione delle presenti norme; trascorso tale - termine si applicano le sanzioni e le misure di ripristino previste per legge.

ART. 16 - IMPIANTI PER AVIOVEICOLI E NATANTI

1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per avioveicoli e natanti sono assoggettati alle stesse norme di cui al precedente articolo 15.

ART. 17 - VOLTURA DELLA TITOLARITA

1. Il trasferimento della titolarità all'esercizio di un impianto è ammesso previo accertamento dell'avvenuta cessione della proprietà dell'impianto e del possesso, in capo al nuovo titolare, dei requisiti soggettivi prescritti dal D.P.R. 1269/1971.

ART. 18 - CESSAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO

1. la decadenza dell'Atto Unico Autorizzativo di impianti di distribuzione carburanti si determina automaticamente alla scadenza dei termini o a causa della perdita dei requisiti soggettivi del titolare, con l'effetto della applicazione del D.P.R. 1269/1971, art. 18, dal quarto all'ottavo comma.

2. La revoca dell'Atto Unico Autorizzativo può essere dichiarata, con atto motivato, nei seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi e delle precauzioni derivanti dalla legge o dall'atto di concessione;
- mancato esercizio dell'attività, se non per non cause di forza maggiore e previa autorizzazione alla sospensione per il periodo strettamente necessario;
- prevalenti esigenze di pubblico interesse;
- perdita dei requisiti di idoneità stabiliti per legge per il titolare.

3. Entro 180 giorni dalla data di certificazione comunale di chiusura dell'impianto, per cessazione dell'attività o per trasferimento, il titolare deve procedere allo smantellamento delle attrezzature, alla bonifica del sito e alla chiusura di ogni attività (artigianale, commerciale, di pubblico servizio) annessa all'impianto.

ART. 19 - CASI DI NON RINNOVO E DI REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Non può essere rinnovato l'Atto Unico Autorizzativo relativo a impianti in condizioni di incompatibilità con il sito, salvo i casi di pubblica utilità e ferma restando la possibilità, prima della scadenza della Autorizzazione, del loro trasferimento o della concentrazione in altro sito.

2. Al fine della rimozione di gravi situazioni di incompatibilità con il sito, l'amministrazione Comunale può disporre, anche prima della scadenza dell' Atto Unico Autorizzativo, la revoca della e il trasferimento obbligatorio degli impianti in idonee aree di cui si abbia disponibilità.

3. L'inottemperanza alla diffida di adeguamento o all'ordinanza di trasferimento di un impianto per motivi pubblica utilità comporta la irrevocabile decadenza dell'Atto Unico Autorizzativo.

ART. 20 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA

1. L'Autorizzazione a sospendere temporaneamente l'attività degli impianti nei casi di grave impedimento del gestore, per scioglimento del rapporto di gestione, o per sostanziale modifica dello stato della viabilità o del traffico, può essere rilasciata per un periodo non superiore a sei mesi.

2. La sospensione dell'esercizio di un impianto in assenza della prescritta Autorizzazione, o il protrarsi della sospensione oltre il termine autorizzato, produce l'effetto dell'immediata decadenza della Concessione all'esercizio dell'impianto.

ART. 21 - COMUNICAZIONE PER LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

1. Le modifiche non sostanziali di un preesistente impianto sono consentite previa Comunicazione del titolare, corredata da relazione tecnica a firma di un professionista abilitato.

2. Costituiscono modifica non sostanziale a un impianto di distribuzione le seguenti operazioni:

- a. modifica del numero delle colonne eroganti carburante, in caso di erogazione di prodotti già erogati;
- b. sostituzione di colonne a semplice o doppia erogazione, con altre a doppia o multipla erogazione;
- c. cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonne erogatrici di carburanti già erogati;
- d. installazione di dispositivo *self service pre payment*;
- e. stoccaggio di oli lubrificanti;
- f. stoccaggio di oli esausti, gasolio per riscaldamento dell'impianto e di prodotti non destinati alla vendita

si ritengono assentite qualora non venga emesso un motivato provvedimento di diniego entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della modifica.

3. La domanda di cui al comma precedente, con l'allegato progetto descrittivo dell'intervento, è presentata all'UTC che provvede ad acquisire, nei termini innanzi indicati, il parere di competenza Ufficio competente.

4. L'aumento del numero delle colonne non è comunque consentito per gli impianti che si trovano in una delle condizioni di incompatibilità con il sito di cui al precedente articolo 5.

5. Sono inoltre soggette a semplice Comunicazione al Comune, al Comando provinciale VV.F., all'Ufficio delle Dogane competente per territorio e all'Ente proprietario della strada, le modificazioni concernenti:

- a. sostituzione di distributori per la semplice erogazione di prodotti già autorizzati, con altri a doppia erogazione;
- b. erogazione benzine senza piombo in strutture già installate per erogare benzine normali e/o super;

- c. cambio di destinazione dei serbatoi e delle colonnine;
- d. aumento dei numero e/o delle capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- e. sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
- f. installazione di dispositivi self-service post-payment,
- g. manutenzione di attrezzature ed accessori esistenti (servizi igienici, chioschi, pensiline, isole di distribuzione, serbatoi);
- h. detenzione di olii lubrificanti confezionati nei prescritti fusti e recipienti;
- i. estensione ad altri prodotti del sistema di erogazione mediante dispositivo self-service pre- payment, in impianti già dotati di tali apparecchiatura.

6. Per le modificazioni di cui alle lettere a. c. d. h. è comunque richiesto da parte del Comando Provinciale dei VV.F. il preventivo parere ed il sopralluogo finale ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

7. Le modificazioni di cui ai punti d. g. i. non sono consentite, salvo il caso di impianti di pubblica utilità, all'interno di impianti per i quali ricorra la condizione di incompatibilità con il sito e di non rinnovabilità della Autorizzazione all'Esercizio.

TITOLO QUINTO
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA

ART. 22 - ORARIO GIORNALIERO

L'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per l'espletamento del loro servizio per uso autotrazione, in conformità alle prescrizioni dell'art. 12 del D.P.C.M. 11.09.1989 e della D.C.R. n. 1071/04, è di cinquantadue (52) ore.

L'ampliamento del monte ore di cui al comma precedente può essere deciso in base ad accordi tra concessionari e le organizzazioni dei gestori più rappresentative a livello nazionale.

Per uniformità del servizio gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti sono determinati in linea di massima come, segue:

- orario invernale	(dal giorno di inizio dell'ora legale)	6,30 - 13,00	e	14,00 - 20,00
- orario estivo	(dal giorno di fine dell'ora legale)	6,00 - 13,00	e	14,00 - 21,00

In caso di comprovate necessità e nel rispetto del limite massimo delle ore di apertura, è ammessa la tolleranza massima di 30 minuti, sia per l'apertura che per la chiusura, anche limitatamente ad una parte del territorio comunale. In tal caso si provvederà a darne comunicazione, coi procedure previste per legge, tempestivamente ai singoli gestori.

Gli orari scelti dai gestori dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima e non potranno essere variati per almeno sei mesi. Gli orari di apertura e di chiusura dovranno essere esposti in maniera ben visibile.

Per impianti ubicati su strade di primaria importanza sostenute da intenso volume di traffico (SS 598-SP. 25 bis) è consentito derogare ai suddetti limiti di orari, previa presentazione della richiesta di deroga all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima, la quale si esprime entro il termine di 30 gg., decorso il quale si intende accolto come silenzio assenso.

Art. 23 - TURNI DI RIPOSO

Nelle domeniche e negli altri giorni festivi infrasettimanali il servizio è garantito dagli impianti provvisti di self – service, oltre che da quegli impianti in funzione sulle principali direttrici di traffico.

Art. 24 - TURNI NOTTURNI

Il servizio notturno viene svolto è garantito dagli impianti provvisti di self – service, e da quegli impianti eventualmente in funzione sulle principali direttrici di traffico.

ART. 25 - ESENZIONI

Le disposizioni di cui al Piano Comunale si applicano agli impianti stradali di distribuzione al pubblico dei carburanti per autotrazione, quali: le benzine, il gasolio, il gas di petroli liquefatti, il metano.

A richiesta degli interessati, gli impianti possono essere esonerati dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana di cui all'articolo 22.

Possono essere autorizzate esenzioni temporanee dalle limitazioni di orario o dalla osservanza dei turni di cui agli articoli 23 e/o 24.

ART. 26 - FERIE

I concessionari, d'intesa con i gestori degli impianti, possono inoltrare domanda di ferie presso L'Ufficio competente, il quale provvede, previa verifica delle turnazioni previste, ad autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare, fruibili in un qualsiasi periodo dell'anno.

Le sospensioni per i motivi di cui al comma precedente vengono determinate annualmente, in base a criteri di avvicendamento graduale in maniera da consentire in ogni caso l'erogazione del servizio agli utenti anche nei turni festivi e notturni.

ART. 27 - IMPIANTI CON APPARECCHIATURE A MONETA O A LETTURA OTTICA

Gli impianti di distribuzione dotati di apparecchiature a moneta o lettura ottica, sono esclusi dall'osservanza degli orari e dei turni festivi e notturni, alla condizione che essi funzionino senza l'assistenza di apposito personale, e quindi, senza l'apporto dei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente comporta l'automatica decadenza dal diritto di deroga dall'osservanza delle turnazioni e degli orari prescritti.

ART 28 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'inosservanza delle norme innanzi indicate comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00.

La sanzione di cui al comma precedente è irrogata a cura dell'Ufficio competente, secondo la gravità dell'inosservanza registrata e contestata al contravventore.

La recidiva produce l'effetto della sospensione dell'esercizio di distribuzione dei carburanti, con chiusura obbligatoria dell'impianto da un minimo di gg.3 a un massimo di gg. 15.

Tutto quanto sopra indicato, relativamente ai criteri per la determinazione degli orari di apertura e della relativa disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione dovrà comunque tenere conto delle eventuali ordinanze sindacali emanate periodicamente a disciplina della materia.

TITOLO SESTO
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 - NORMA TRANSITORIA.

Le domande già presentate e/o in corso di istruttoria all'atto dell'entrata in vigore del presente Piano, qualora conformi alle norme contenute nel presente piano, sono da considerarsi valide a tutti gli effetti e per la quale a conclusione dell'iter istruttorio positivo, può essere rilasciato l'Atto Unico Autorizzativo.

ART. 30 - RAPPORTO CON LE NORME SOVRAORDINATE

Le presenti norme sono adeguate alle indicazioni del Piano Regionale di nazionalizzazione della rete di impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione e alla legislazione attualmente in vigore a livello nazionale.

Le norme vigenti a livello comunale si intendono immediatamente modificate o integrate nel caso di nuova, sopravvenuta legislazione sovraordinata.

ART. 31 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e richiamato dal presente Piano Comunale valgono le disposizioni di legge in vigore, nonché le disposizioni degli altri Piani e Regolamenti comunali vigenti, ed in particolare per quanto attiene alle attività commerciali di vicinato si rimanda a quanto contenuto nelle vigenti norme in materia fra cui il D. Lgs. 114/98.

ART. 32 - PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE

Copia del Piano Comunale, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico per consentire a tutti di prenderne visione, o per estrarne copia in favore di chiunque ne avesse interesse.

Il Piano Comunale entra in vigore al momento di esecutività della deliberazione con la quale il Consiglio comunale ne dispone l'approvazione.

ALLEGATI DEL PIANO COMUNALE CARBURANTI :

- **Relazione e norme tecniche**
- **Planimetria Generale PRG**
- **Planimetria Zonizzazione**
- **Planimetria di Piano**
- **Stralci Planimetrici Di Dettaglio**

INDICE

TITOLO PRIMO Disposizioni Generali	pg. 1
TITOLO SECONDO Criteri e requisiti aree per l'installazione degli impianti	pg. 3
TITOLO TERZO Disposizioni e procedure generali	pg. 5
TITOLO QUARTO Disposizioni e procedure particolari	pg. 8
TITOLO QUINTO Criteri per la determinazione degli orari di apertura	pg. 12
TITOLO SESTO Disposizioni finali	pg. 13